



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NEL
SETTORE AGRICOLO. CAMBIAMENTI CLIMATICI.

Responsabile di settore Livia LAZZAROTTO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24951 del 27-11-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 19080 - Data adozione: 26/08/2026

Oggetto: Legge Forestale della Toscana, art. 76, comma 1 lettera b). Proroga periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi fino al 13 settembre 2026.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/08/2026



Signed by
LAZZAROTTO
LIVIA
IT
REGIONE
TOSCANA

Numero interno di proposta: 2026AD021273

LA DIRIGENTE

Visto:

- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, 'Legge Forestale della Toscana', e s.m.i., Titolo V, 'Tutela del bosco' capo II, 'Difesa dei boschi dagli incendi', ed in particolare l'art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall'intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 57 bis comma 2 bis e all'art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61;
- il vigente Piano AIB, approvato con DGR n. 187/2023 e prorogato con DGR n. 1702/2025, che, come previsto dall'art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;

Considerato:

- che le previsioni meteo elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni su una possibile rimonta anticiclonica con prevalenti condizioni di stabilità con temperature sopra la media a partire dai primi di settembre 2026;
- che per gran parte del territorio regionale il modello previsionale suggerisce un progressivo aumento degli indici di rischio verso valori medio-alti, in particolare a partire dai primi giorni di settembre;

DECRETA

- di prorogare il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale fino al 13 settembre 2026 compreso.
- di dare, altresì atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente in materia nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE



sottoscritto elettronicamente

Signed by MARMUGI
ENRICO
IT
REGIONE TOSCANA